



N. R.G. 2706/2022

TRIBUNALE DI FERRARA

Verbale telematico della causa n. R.G. **2706/2022**

tra

AUTOTRASPORTI

DI

con il

procuratore avv.

ATTORE

e

FALLIMENTO

DI

IVANO, con il procuratore avv.

CONVENUTO

Oggi **6 aprile 2023** innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:

Per l'attore l'avv. _____ ;

Per il convenuto l'avv. _____ .

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

L'avv. _____ conclude come da memoria autorizzata: *“Voglia il Tribunale di Ferrara ACCERTARE l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di consegna della documentazione contabile richiesta in capo a*

ed alla ditta Autotrasporti _____ di _____ dalla stessa rappresentata e correlativamente l'inesistenza del diritto del Fallimento di _____ Ivano di richiedere tali documenti; per l'effetto ed in



ogni caso *DICHIARARE* nullo, irritato e, comunque, inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. _____ pronunciato dal Giudice del Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Costanza Perri in data 21/10/2022

notificato il 25.10.2022; inoltre *CONDANNARE* Fallimento di _____ Ivano in persona del Curatore pro tempore al pagamento delle spese di lite”.

L'avv. _____ conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto de quo non essendo l’opposizione fondata su prova scritta pertinente né di pronta e facile soluzione e sussistendo gravi motivi di pregiudizio laddove non venisse concessa. Nel merito: previa ogni declaratoria del caso, respingere le eccezioni di parte attrice-opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo _____ R.G. _____, emesso dal Giudice del Tribunale di Ferrara in data 21-24/10/2022. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, precisando altresì che l’odierna convenuta-opposta è ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da autorizzazione unita alla presente comparsa e che ogni eventuale spesa sarebbe in ogni caso prenotata a debito in ragione della predetta ammissione disposta dal G.D. del Fallimento (cfr. doc. 01)”

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 *sexies* cpc.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.



Al termine della camera di consiglio il Giudice, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Il Giudice

dr. Mauro Martinelli





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **2706/2022** promossa da:

AUTOTRASPORTI **DI** (P. IVA:
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il
procuratore avv. , domiciliato presso lo studio del
difensore

ATTORE/OPPONENTE

contro

FALLIMENTO **DI** **IVANO** (C.F.:
in persona del curatore fallimentare, con il procuratore avv.
, domiciliato presso lo studio del difensore

CONVENUTO/OPPOSTO

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna
udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

o s s e r v a

quale titolare dell'impresa individuale
"AUTOTRASPORTI DI ha proposto

pagina 4 di 10



opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _____, emesso il 21 ottobre 2022 (R.G. _____) dal Tribunale di Ferrara a favore del “FALLIMENTO _____ DI _____ IVANO”, per la consegna di alcune fatture emesse dalla _____ *in bonis* alla “Autotrasporti _____ di _____ al fine di ottenerne la revoca.

Parte attrice ha preliminarmente eccepito il difetto di “capacità” processuale del Curatore, per mancanza dell’autorizzazione del Giudice Delegato all’instaurazione del giudizio, e, nel merito, la nullità del decreto, per l’inesistenza di una disposizione normativa attributiva del diritto dell’impresa emittente le fatture di ottenerne dalla destinataria la consegna.

Il “FALLIMENTO _____ di _____ Ivano”, ritualmente costituitosi, ha contestato le deduzioni avversarie, sostenendo preliminarmente l’infondatezza del dedotto difetto di legittimazione, dato il “*visto*” apposto dal Giudice Delegato in epigrafe all’istanza di autorizzazione (nel ricorso monitorio prodotta limitatamente alla prima pagina sulla quale il “*visto*, si autorizza” era visibile, depositata, invece, integralmente in allegato alla comparsa) e, nel merito, invocato l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto, quale autonoma fonte di obbligazione giuridica della consegna della documentazione fiscale ricevuta.

Svoltasi la prima udienza, la causa è stata rinviata per la decisione all’udienza odierna ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c. e art. 80 *bis disp. att. c.p.c.*

* * *

Va preliminarmente rilevato che, apparendo la causa già documentalmente istruita fin dalla prima udienza, è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c., senza la concessione



dei termini istruttori richiesti ex art. 183, VI comma, c.p.c., sulla scorta dell'ormai pacifico principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale *“in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”* (Cass., 23 marzo 2017, n. 7474 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4767).

Ciò evidentemente, in ottemperanza del precetto costituzionale di cui all'art. 111 Cost., nell'ottica di un processo celere, documentalmente istruito e con la finalità di contenere i costi di causa.

Ciò posto, l'opposizione è fondata.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione del difetto di legittimazione processuale attiva è stata rinunciata dall'opponente, attesa la ritenuta validità del “visto, si autorizza” apposto alla istanza, depositata integralmente con la comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito la tesi di parte opposta, sebbene suggestiva, non si ritiene meritevole di accoglimento.

In primo luogo, deve evidenziarsi come manchi nell'ordinamento una disposizione che espressamente imponga un obbligo di consegna della documentazione fiscale altrui, così come correlativamente una norma che



attribuisca un diritto alla consegna all'emittente.

Il legislatore ha puntualmente disciplinato le ipotesi nelle quali tale diritto è riconosciuto (si pensi all'ipotesi dell'art. 119 TUB).

In secondo luogo, appare infondato il richiamo al principio di buona fede nella esecuzione del contratto perché il contratto è stato eseguito e la buona fede si riferisce all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, tra le quali certamente non rientra quella della consegna della documentazione fiscale predisposta ed emessa dalla controparte.

Né, in generale, è possibile invocare – sull'onda del vento europeista – il principio di buona fede, quale fonte primaria della obbligazione - come fosse la “magica porta di Ishtar” - per creare obbligazioni giuridiche prive di fondamento contrattuale o legale.

Infine, la buona fede oggettiva non può fondarsi sulla necessità di supplire ad una situazione creata colposamente dalla parte che ne invoca la applicazione.

In altri termini, la richiesta di consegna di documenti contabili provenienti dall'emittente che li abbia colposamente perduti, non corrisponde ad alcuna aspettativa ragionevole - meritevole di tutela nell'ambito del dovere di correttezza e buona fede - nell'esecuzione del contratto.

Risponde, piuttosto, ad una esigenza esclusivamente personale del richiedente, tendente alla ricostruzione del proprio volume di affari al tempo in cui era *in bonis* impedito da una condotta negligente a questi imputabile.

Il principio generale di autoresponsabilità è, per così dire, l'altra faccia della medaglia del principio di solidarietà, di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale ed impone di negare fondamento giuridico al preteso



diritto di poter coattivamente pretendere dalla controparte un comportamento atto supplire la negligenza e l'inosservanza dei propri obblighi.

Determinante appare, poi, rilevare come anche le tesi dottrinali e giurisprudenziali più avanguardistiche nella attribuzione al dovere di esecuzione secondo buona fede del ruolo di fonte primaria della obbligazione, rinvencono il limite del dovere stesso nel criterio di ragionevolezza del sacrificio dell'interesse della parte.

Come autorevolmente affermato, infatti, *"il soggetto è tenuto a far salvo l'interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico"*.

Ne deriva che, non solo il limite della applicazione del principio evocato trova impedimento nell'imputabilità colposa del presupposto della richiesta - ovvero l'aver smarrito o non aver conservato le proprie fatture – ma che, in ultima analisi, si deve necessariamente arrestare di fronte al pregiudizio patrimoniale che ne deriverebbe alla parte ingiunta, posto che le fatture richieste sarebbero strumentali ad azioni giudiziarie di recupero di eventuali crediti.

Da ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione degli obblighi fiscali di tenuta dei documenti contabili non può fondare l'accertamento del diritto invocato dall'opposto: l'emissione della fattura costituisce, infatti, adempimento fiscale del soggetto che compie la prestazione, quale attestazione del reddito percepito, non della controparte.

Gli obblighi di conservazione delle fatture di cui all'art. 39 D.P.R. n. 633/1972 - a carico tanto dell'emittente quanto del ricevente – sono posti, invece, in funzione di mera regolamentazione del rapporto con la Amministrazione finanziaria ai fini della quantificazione e del versamento



dell'imposta sul valore aggiunto.

La natura e la funzione della disposizione pubblicistica, tuttavia, non può fondare un diverso obbligo, quale quello giustificante l'emissione del provvedimento monitorio.

Le eventuali violazioni possono rilevare – sempre sul piano pubblicistico – per la integrazione delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 10 Dlgs n. 74/2000 o degli artt. 216- 217 co. 2 R.D. n. 267/1942.

Per altro, neppure può condividersi il sillogismo giuridico operato dalla parte opposta secondo il quale la esistenza delle fatture determina il diritto al pagamento dal quale deriva il diritto alla consegna delle fatture emesse poiché, non solo non è acclarato in questo giudizio il diritto di ottenerne il pagamento (in quanto debiti saldati o prescritti), ma neppure può affermarsi che vi sia un diritto di consegna che promana dal diritto all'adempimento della obbligazione pecuniaria, per le ragioni già ampiamente espresse.

Inconferente è, infine, il richiamo agli articoli 42 e 31 L.F. da parte dell'opposta: il Curatore che subentra nei rapporti del fallito ricostruirà più o meno agevolmente l'attivo e il passivo patrimoniale a seconda della diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, se del caso con la collaborazione volontaria di terzi, ma senza possibilità di imporre coattivamente tale comportamento.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai valori minimi dello scaglione "indeterminato-complessità bassa" per le fasi studio, introduttiva e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice dr. Mauro Martinelli,

pagina 9 di 10



ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. **2706/2022**, così provvede:

1. **ACCOGLIE** l'opposizione e per l'effetto **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. _____, del 21 ottobre 2022 (R.G. _____);

2. **CONDANNA** il "FALLIMENTO _____ DI _____ IVANO", in persona del curatore, a rifondere a _____ quale titolare della impresa individuale "AUTOTRASPORTI _____ DI _____

_____ le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 286,00 per spese ed euro 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);

3. **RESPINGE** nel resto.

Ferrara, 6 aprile 2023

Il Giudice

Dr. Mauro Martinelli

